

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5524 R</b>	9 giugno 2004	TERRITORIO
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 18 maggio 2004 concernente la modifica degli articoli 12, 32, 34, 35, 40, 49 e 50 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC)**

### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

L'ultima modificazione della LCC (legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici) è avvenuta l'11 dicembre 1990. Si trattò a quel momento di un vero rifacimento della normativa cantonale, vuoi per adeguarsi a novelle legislative federali, vuoi per introdurre nuove disposizioni cantonali dettate dall'esperienza. La precedente modifica risaliva infatti al 7 luglio 1964.

A distanza di 14 anni, una revisione appare giustificata. I problemi sul tavolo sono numerosi. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha preferito, per il momento, affrontare solo due temi di particolare urgenza; urgenza dettata anche dal fatto che i lavori parlamentari si concludono a fine giugno. Alla ripresa dell'attività del Parlamento la nuova stagione venatoria sarà già in atto. Bisogna, in buona sostanza colmare un vuoto legislativo che tratterò più avanti nell'esame del messaggio e della proposta di legge.

A titolo informativo cito succintamente i settori nei quali a breve termine, comunque nel corso di questa legislatura, sarà opportuno ritornare e per i quali è già in corso la consultazione.

Si tratta:

- della scadenza del permesso di caccia ormai abbandonata in tutti i Cantoni svizzeri, in particolare Grigioni e Vallese, particolarmente severi, e pure all'estero;
- dalla caccia al cinghiale per la quale occorrono nuove regole. Non può più infatti essere considerata "speciale" visto che questo animale è ormai radicato nel Cantone Ticino e i suoi abbattimenti, oltre che necessari, sono tali da permettere una caccia regolare;
- delle tasse per ottenere la patente. Mentre per la caccia bassa e per quella acquatica non è immaginabile un aumento delle cifre attuali, per la caccia alta la cosa si giustifica. Lo stesso mondo venatorio, tutto considerato, è disposto a dare di più. Ma si tratta anche, sulla falsa riga di quanto fanno da sempre in particolare i Cantoni Grigioni e Vallese, di riconoscere qualche diritto-vantaggio ai ticinesi che, dopo un determinato numero di anni di residenza nel nostro Cantone, si trovano in altra parte della Svizzera o all'estero;
- della nuova ripartizione dell'introito delle tasse annue delle patenti, sull'esempio di quanto è avvenuto recentemente per la legge sulla pesca. Si intende infatti rafforzare la disponibilità finanziaria del Fondo di intervento, sempre più sotto pressione, vuoi per

i risarcimenti dei danni provocati dalla selvaggina, vuoi per assicurare la ricerca scientifica, indispensabile per gestire correttamente l'attività venatoria.

Ecco, a titolo informativo, alcuni problemi, ma ce ne sono anche altri, che il Consiglio di Stato prima e il Gran Consiglio poi dovranno affrontare a breve scadenza. Intanto però siamo chiamati a dare risposta al messaggio governativo in esame.

## **LE MODIFICHE PROPOSTE**

Sono sostanzialmente 2:

### ***1. risarcimento danni provocati dalla selvaggina, sussidio per l'acquisto di materiale di protezione, interventi mirati***

Fino a due-tre lustri or sono venivano versati indennizzi dell'ordine di 100'000.- franchi. Ora si sono superati i 300'000.- franchi e questo malgrado l'introduzione di nuove regole più restrittive e una maggiore severità nell'esame dei casi.

Si tratta della conseguenza dell'incremento massiccio delle popolazioni di ungulati: cervi, caprioli, camosci e cinghiali. A titolo di esempio ricordo che, negli ultimi anni sessanta o forse nei primi anni settanta, "Il cacciatore ticinese" allora opuscolo e organo della FACTI, riportò con grande rilievo che in quell'anno erano stati abbattuti 27 cervi. Si trattava di una caccia speciale che non veniva aperta tutti gli anni. Il numero di 27 animali era apparso notevole, se non addirittura straordinario, in un paese dove da anni questo ungulato era quasi scomparso. Oggi siamo a mille e più capi abbattuti per ogni stagione di caccia.

Medesime considerazioni potrebbero essere fatte per il capriolo, il camoscio e ancor più per il cinghiale, ormai entrato di diritto nel novero della selvaggina grossa stanziale del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio, fissa gli obiettivi (v. pag. 2). Essi sono anche la conseguenza della nuova recente normativa sull'agricoltura e hanno ottenuto il consenso del mondo contadino cantonale, come pure del mondo venatorio.

Il Consiglio di Stato prevede inoltre una maggiore pressione venatoria sugli ungulati in forte aumento, nonché interventi incisivi e mirati sugli animali viziosi che potranno essere abbattuti in caso di danni rilevanti.

Questo, ovviamente, non in maniera selvaggia, ma sulla base di un preciso regolamento.

Per quanto concerne la maggior pressione venatoria, in particolare sul cervo, si invita il Consiglio di Stato a proporre regole più semplici e lineari, evitando di mettere in difficoltà il cacciatore nell'interpretazione del regolamento di applicazione. Penso in particolare al problema del maschio adulto di camoscio, del piccolo di cervo e della femmina di cervo allattante.

Colgo parimenti l'occasione per chiedere una revisione del regolamento che attribuisce il permesso di campicoltura; normativa piuttosto criticata. Questo servizio consiste nell'attribuzione di un permesso speciale a cacciatori, nei periodi di chiusura della caccia, per l'abbattimento, in particolare, di cinghiali che provocano danni alle colture. Ebbene, il problema è noto e molto chiacchierato. Ci sono infatti cacciatori che aspettano da anni questa autorizzazione, e altri, per contro, che la ottengono con regolarità. Pur guardando con spirito critico a questi malcontenti, credo che una maggiore rotazione tra gli autorizzati non guasterebbe, non solo per parità di trattamento, ma anche per effetto sui risultati. Si sa, e i controlli di fatto sono piuttosto scarsi, che questa "licenza di uccidere" viene spesso utilizzata più per procurarsi carne che per limitare i danni degli animali nelle colture. Così i cinghiali vengono "pasturati" tutto l'anno, in particolare nel bosco o in quota, con maggiore

facilità di abbattimento, che non nei prati e nei campi dove continuano la loro opera di danneggiamento delle colture.

Il messaggio governativo fornisce poi ampi dettagli sul sistema di finanziamento e sui sussidi che dovrebbero andare solo alle aziende agricole che beneficiano dei pagamenti diretti generali.

Viene quindi fissata un'asticella che figurerà dettagliatamente nel regolamento. Per mancanza di tempo, rinuncio ad approfondire la cosa, facendo fiducia al Consiglio di Stato che saprà trovare soluzioni equilibrate e giuridicamente ineccepibili. Una delle novità legislative consiste nell'introduzione dei danni provocati anche da orsi e lupi, fra quelli che verranno risarciti direttamente dal Cantone senza prelievo dal Fondo di intervento. La cosa tranquillizza il mondo venatorio che vede salvaguardata la consistenza finanziaria del Fondo. Un po' meno tranquilli sono gli allevatori, i quali al di là del risarcimento che con la nuova legge sarà assicurato entro certi limiti, pensano ai loro greggi ai quali sono legati per più motivi, e che, se decimati non si ricostituiscono né facilmente, né in tempi brevi. L'art. 34 cpv. 1 viene di conseguenza leggermente modificato.

## ***2. Condizioni per praticare il ritiro della patente al momento dell'intimazione della contravvenzione e contemporaneamente alla stesura del verbale***

Si tratta, come già detto all'inizio di questo rapporto, di colmare un vuoto giuridico. Infatti, per prassi stabilita dal regolamento di applicazione, l'UCP attualmente sequestra la patente seduta stante tramite i guardacaccia, anche quando si tratta di reati non gravi che non prevedono la privazione del diritto di cacciare.

In un interessante parere giuridico del 18 marzo 2004, si ricorda che con l'art. 32 cpv. 3 lett. d) della LCC, viene conferito al Governo il compito di fissare, tramite regolamento, i casi e le modalità con cui gli agenti di polizia della caccia possono procedere al ritiro immediato della patente. L'Esecutivo cantonale ha emanato l'art. 56 del RLCC mediante il quale ha inteso regolamentare la competenza degli agenti della caccia di procedere al ritiro immediato dell'autorizzazione annuale nei casi ivi elencati. Inoltre, tale norma prevede pure la procedura e i rimedi giuridici in caso di ritiro seduta stante dell'autorizzazione annuale (RLCC art. 56 cpv. 2 e 3). Il TRAM, con sentenza del 10 novembre 2003, ha statuito che la clausola di delegazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. d) è valida, benché molto generica. Continuando, il TRAM afferma che, nella misura in cui la delega legislativa ingloba le attribuzioni dei guardacaccia, l'Esecutivo cantonale, fissando nell'art. 56 cpv. 2 RLCC la competenza dell'UCP, ha oltrepassato il potere conferitogli dalla delega.

Infine, il TRAM ha stabilito che nemmeno le condizioni per la revoca dell'autorizzazione annuale sono fissate nella legge come dovrebbero. In effetti, l'art. 56 RLCC si limita ad elencare unicamente i presupposti per la revoca immediata, che può essere compiuta soltanto dagli agenti.

In accoglimento del già citato ricorso, il TRAM ha di conseguenza invitato il Governo e il Parlamento a porre rimedio alla carenza legislativa rilevata, inserendo nella legge la competenza dell'UCP e del DT per procedere alla revoca dell'autorizzazione annuale, precisando che il legislativo dovrà ancorare nella legge e non solo nel regolamento, i presupposti della revoca stessa.

Nel Canton Ticino la forma della legge in senso formale deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi e conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l'organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale (art. 76 cpv. 1 e art. 77 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato), mentre il regolamento di esecuzione è invece l'atto

normativo di competenza del Consiglio di Stato che disciplina l'applicazione di una legge, senza tuttavia regolare questioni estranee alla stessa (art. 79 LGC). Ne consegue che le nuove disposizioni della LCC dovranno contenere competenze, procedure e rimedi di diritto ora previsti nel regolamento pena la violazione del principio della separazione dei poteri e della legalità.

Il già citato parere giuridico - parlando ancora di "revoca" - ricorda che il TRAM, con un'interpretazione storica, ha potuto appurare che il legislatore, all'art. 32 cpv. 3 lett. d), anche se non esplicitamente menzionato, intendesse il ritiro immediato dell'autorizzazione annuale per il tipo di caccia della stagione in corso, permettendo al cacciatore l'esercizio di altri tipi di caccia per i quali è detentore della relativa patente.

La revoca (sempre dell'autorizzazione annuale) intesa come sanzione amministrativa, non è stata tuttavia prevista dalla legge. L'art. 43 LCC, che al pari dell'art. 20 LCP (legge federale caccia) integra gli estremi della privazione del diritto di cacciare, è invece una pena accessoria di competenza dell'autorità penale che impedisce al cacciatore di staccare una nuova patente per qualsiasi tipo di caccia.

Il parere giuridico fa poi una disamina delle normative sull'oggetto contenute nelle leggi sulla caccia dei Cantoni Giura (2002), Friburgo (1996), Vallese (1991), Vaud (1989), Berna (2002) e Gironde (1989). Tutte sono giuridicamente inoppugnabili e non prevedono il ritiro "facile" della patente come avveniva in Ticino.

Da noi, fino ad oggi, il ritiro era applicato anche per motivi futili di sorta che difficilmente si riesce ad intravedere sia lo scopo perseguito della revoca, sia una particolare gravità.

Così in Ticino come oggi è provato dalla sentenza del TRAM, sono state ritirate patenti per il solo fatto che il cacciatore aveva usato una funivia o una funicolare e in altri casi veniali. In siffatte circostanze è sufficiente la multa, senza dover privare all'istante il cacciatore del diritto di cacciare. Invero l'applicazione dell'art. 56 RLCC, voluto dal Consiglio di Stato su proposta dell'UCP, ha condotto ad un automatismo difficilmente ammissibile giuridicamente, che non tiene conto delle circostanze che si presentano caso per caso e soprattutto che non permette una ponderazione della particolare gravità dell'infrazione. In effetti, il fatto di revocare unicamente l'autorizzazione annuale e di permettere altri tipi di caccia per la stagione in corso, già di per sé dimostra che allora il cacciatore non ha commesso un'infrazione così grave e che nemmeno si teme una recidiva. Più logica sarebbe una revoca immediata nei casi in cui è prevedibile la privazione del diritto di cacciare, intesa come pena accessoria, che nei casi di cui all'art. 20 LCP (legge federale caccia) il giudice è obbligato a comminare la revoca, eventualmente con sospensione condizionale. Inoltre, e la cosa è importante come atto di giustizia, questo modo di operare ha il vantaggio di fissare un "dies a quo", da cui parte il ritiro che verrà deciso in merito. Vale a dire che se in seguito l'autorità giudicante deciderà la pena accessoria della privazione, questa inizierà il giorno in cui la patente è stata ritirata immediatamente. La patente sarà ritornata al cacciatore esattamente il giorno in cui scade il periodo di privazione.

Ad esempio il cacciatore al quale viene ritirata la patente il primo giorno di caccia, ritiro poi confermato, e che nel corso dell'anno si vede comminare un anno di privazione del diritto di cacciare, in realtà ha perso due stagioni di caccia. Invece con la modalità qui proposta e grazie al "dies a quo", la patente gli verrebbe restituita il secondo giorno di caccia dell'anno successivo e il cacciatore ha così perso una stagione venatoria (come da sentenza) e non due consecutive. Si tratta anche di un atto di giustizia.

Per quanto concerne l'effetto sospensivo di principio non è contemplato. Ciò non toglie che il ricorrente lo può chiedere e che l'autorità lo può concedere qualora trovandosi in possesso di ulteriori elementi a favore dell'autore, è in grado di valutare meglio la fattispecie. La concessione eventuale dell'effetto sospensivo peraltro non pregiudica la sentenza. Ci si limita quindi a ridurre il danno che il cacciatore potrebbe subire nel caso in

cui il Tribunale stabilisce la sua innocenza. Per quanto concerne l'eventuale risarcimento del cacciatore si prevede il rimborso pro rata dei giorni di caccia non utilizzati. Altri danni, per esempio morali e per spese, dovranno essere chiesti formalmente e separatamente tramite le apposite procedure. L'art. 32 cpv. 3 lett. d) cpv. 4 e 5 e cpv. 6 nuovo parlano di "... in presenza di seri indizi di colpevolezza". Dopo discussione con la Divisione dell'ambiente e il suo giurista, si è deciso di stralciare questo riferimento, di aggiungere dopo "colto in flagranza", "o quasi in flagranza" (art. 99 CPP) e di specificare nel rapporto che "... violazione particolarmente grave della legislazione cantonale" significa:

- trafugamento capi di selvaggina;
- esercizio di caccia in bandita;
- uccisione volontaria di uccelli protetti;
- caccia in giorno di chiusura;
- caccia nottetempo.

L'art. 32 del disegno di legge sarà cambiato in questo senso. Con questa modifica, approvata anche dalle parti in causa, si ha la convinzione di aver fatto chiarezza sui motivi che portano al ritiro immediato della patente, evitando di avere altre smentite da parte del TRAM.

Per quanto concerne la proposta dell'art. 12, la Commissione ha deciso di non entrare nel merito. Essa infatti è già contenuta nella vecchia legge all'art. 50 (norme transitorie). L'argomento esige semmai un approfondimento che verrà fatto quando si darà mano a una revisione più completa della legge sulla caccia.

L'art. 49 viene stralciato perché superato dal tempo.

## **CONCLUSIONI**

Fatte queste osservazioni e le modifiche commentate, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio a votare l'annessa modifica di legge.

Il relatore ringrazia innanzitutto la Commissione che ha accettato di trattare il problema con urgenza e parimenti il Capo della Divisione dell'ambiente Marcello Bernardi e il giurista Claudio Brogginì per la fattiva e importante collaborazione.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore

Allidi-Cavalleri - Bobbià - Dafond -

Duca Widmer - Genazzi - Mellini -

Pantani - Pedrazzini Quadri - Vitta

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC); modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 18 maggio 2004 n. 5524 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 giugno 2004 n. 5524 R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è così modificata:

#### **Art. 32 cpv. 3 lett. d), cpv. 4, cpv. 5 e cpv. 6 (nuovi)**

<sup>3</sup>Gli agenti di polizia della caccia, nell'esercizio delle loro funzioni:

d) procedono al ritiro immediato della patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza (art. 99 CPP), abbia commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato previsto all'art. 20 LCP o una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.

<sup>4</sup>Gli agenti di polizia della caccia trasmettono entro 24 ore la patente ritirata e un verbale dei fatti all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale decide sollecitamente sul ritiro.

<sup>5</sup>Contro la decisione di ritiro dell'Ufficio della caccia e della pesca è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

<sup>6</sup>Nei casi di ritiro ingiustificato, viene rimborsata la tassa dell'autorizzazione annuale proporzionalmente ai giorni di caccia inutilizzati.

#### **Art. 34**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d'acquisto di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato si adopera affinché animali selvatici delle specie protette o cacciabili non causino danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. A tale scopo ordina adeguate misure, quali l'abbattimento dei capi viziosi, incaricandone dell'esecuzione gli agenti della polizia della caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando.

<sup>4</sup>Previo consenso del Dipartimento federale competente, il Consiglio di Stato ordina misure atte a diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave pericolo.

<sup>5</sup>Nelle immediate adiacenze di stabili, il Consiglio di Stato può autorizzare l'uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti. Le catture devono essere sollecitamente annunciate al locale guardacaccia.

#### **Art. 35 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.

#### **Art. 40 cpv. 1 lett. b) e cpv. 2**

<sup>1</sup>È costituito un fondo, amministrato dal Dipartimento, denominato Fondo di intervento, avente i seguenti scopi:

b) risarcire i danni cagionati dai selvatici cacciabili alle colture agricole e agli animali da reddito;

<sup>2</sup>I danni cagionati da orsi, lupi, linci, castori, lontre ed aquile, nonché quelli provocati al bosco da altri animali selvatici non cacciabili, sono risarciti dal Cantone senza ricorso al Fondo di intervento.

#### **Art. 49**

Abrogato.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.